

# GIORNALE DEL CACCIATORE

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE  
CACCIATORI ALTO ADIGE

FEB 2021 | N° 1

NUMERO  
SPECIALE

IL NUOVO REGOLAMENTO  
PROVINCIALE SULLA CACCIA



---

## IMPRESSUM

### «Giornale del Cacciatore»

Organo dell'Associazione Cacciatori Alto Adige  
Reg. Tribunale di Bolzano, n. 51/51, 10.9.1951

Direttrice responsabile: Alessandra Albertoni

Editore: Associazione Cacciatori Alto Adige

Stampa: Athesia Druck Srl, Bolzano, Ferrari-Auer

Redazione:

Alessandra Albertoni, Heinrich Aukenthaler, Ulrike Raffl,  
Ewald Sinner, Benedikt Terzer, Birgith Unterthurner

Recapiti di redazione:

Via del Macello 57 C – 39100 Bolzano

Tel. 0471 061700 – Fax 0471 973786 – E-mail: [giornale@caccia.bz.it](mailto:giornale@caccia.bz.it)

La riproduzione, anche parziale, di testi è consentita solo con  
il consenso della redazione.

*Foto di copertina:  
Nicol Santer*



## CARI CACCIATORI E CACCIATRICI,

dopo ben nove anni, è giunto il momento di pubblicare una nuova edizione del Regolamento provinciale sulla caccia. Per oltre sei anni il Consiglio direttivo provinciale ha lavorato insieme a diversi interlocutori ad una completa revisione di questo importantissimo strumento che regola l'attività venatoria in Alto Adige. Nel tardo autunno 2020, dopo innumerevoli negoziati e riunioni, il Consiglio ha deciso di sottoporre il nuovo testo alla Giunta Provinciale per la revisione finale. Quest'ultima ha effettuato il cosiddetto controllo di legittimità e di merito e lo ha approvato apportando solo alcune piccole modifiche. Per elaborare il nuovo regolamento non ci siamo chiusi nella tranquillità di un ufficio, ma ci siamo confrontati con vivaci discussioni in seno al Consiglio direttivo provinciale.

Inoltre, abbiamo coinvolto l'Ufficio Caccia e pesca e i rappresentanti delle riserve di caccia private. Abbiamo anche richiesto la consulenza di esperti e professionisti anche provenienti dall'estero, soprattutto per quanto riguarda la gestione del cervo. Il biologo della fauna selvatica del Vorarlberg Hubert Schatz ne è un esempio rappresentativo. L'obiettivo principale del nuovo regolamento provinciale sulla caccia è senza dubbio il riorientamento delle direttive di gestione venatoria per il cervo. Ma non solo. La nuova regolamentazione risponde anche al desiderio di molte riserve di avere più competenze. Le riserve hanno ora molto più spazio di manovra per adattare la caccia alle situazioni peculiari e alle esigenze locali. Naturalmente non può mancare la promozione della digitalizzazione.



**ASSOCIAZIONE  
CACCIATORI  
ALTO ADIGE**

A partire dalla prossima stagione venatoria saranno disponibili solo liste di abbattimenti in formato digitale. La banca dati digitale, già utilizzata con piena soddisfazione dalla maggior parte delle riserve di caccia, sarà ulteriormente modernizzata entro maggio 2021. Purtroppo, a causa del Coronavirus, al momento non è possibile organizzare serate informative per presentare e illustrare il nuovo regolamento provinciale sulla caccia, per tentare di colmare questa lacuna, abbiamo riassunto per Voi nelle pagine seguenti i principali cambiamenti e le novità che tutti devono conoscere. Chi vuole approfondire la nuova normativa troverà anche una guida più dettagliata sul nostro sito Internet [www.jagdverband.it](http://www.jagdverband.it). Buona lettura e un caloroso Weidmannsheil!



**Il Vostro Presidente provinciale**

**Günther Rabensteiner**

# Sunto delle novità più importanti nel nuovo regolamento provinciale sulla caccia

## Permessi giornalieri e settimanali



- Prima dell'emissione dei permessi giornalieri e settimanali il rettore o il suo incaricato devono controllare la validità dei **documenti per l'esercizio della caccia**. ► **Punto 1.2**
- I titolari di un permesso giornaliero o settimanale alla fine della giornata di caccia devono comunicare al rettore della riserva gli **abbattimenti di selvaggina bassa** effettuati. ► **Punto 17.3**
- Vanno comunicate al rettore anche le uscite di caccia in occasione delle quali non siano stati effettuati abbattimenti.

## Ricerca selvaggina ferita



- **La selvaggina ferita viene considerata abbattuta e viene imputata all'autore dello sparo.** Fanno eccezione i capi che, dopo una ricerca infruttuosa e sentito il conduttore del cane, siano stati dichiarati dal rettore in grado di sopravvivere. ► **Punto 3.4**
- Ogni tiro a un capo di **selvaggina ungulata** o di **galliformi** soggetti a pianificazione degli abbattimenti **o il loro ferimento** vanno segnalati immediatamente al rettore o all'agente venatorio della riserva. ► **Punto 3.1**
- I conduttori di cani, prima di ottenere il rilascio del primo **tesserino di conduttore cane da traccia**, devono aver seguito un apposito corso. ► **Punto 3.3**
- Il conduttore del cane redige un **rapporto** sulla avvenuta ricerca, che va controfirmato dall'autore del tiro. ► **Punto 3.3**

## Manifesta necessità



- In caso di manifesta necessità, i titolari di un permesso di caccia possono effettuare tutto l'anno l'abbattimento di specie selvatiche cacciabili, **previa autorizzazione dell'agente venatorio o del rettore di riserva.** ► **Punto 4.6**

## Denuncia di colpi esplosi



- Tutti i colpi a canna rigata esplosi in riserva devono essere denunciati appena possibile, e in ogni caso entro il giorno stesso, al rettore o all'agente venatorio competente o a persona incaricata dal rettore.
- Quanto sopra vale anche per i **colpi a munizione spezzata** sparati in riserva antecedentemente alla terza domenica di settembre, o verso **galliformi** sottoposti a pianificazione venatoria. ► **Punto 5**

## Ripartizione dei prelievi



- L'assemblea plenaria può **suddividere la riserva in zone** al fine di regolare l'intervento venatorio. L'esercizio della caccia in determinate zone può essere limitato e/o può essere intensificato in altre. ► **Punto 7.5**

## Denuncia e presentazione dei capi abbattuti



Rimane invariato:

- Ciascun capo abbattuto appartenente a specie sottoposte a pianificazione deve essere fatto visionare dal rettore o dal suo incaricato il prima possibile, e comunque entro 24 ore.
- Galli forcelli, pernici bianche e coturnici abbattuti, così come ogni capo di femmina di cervo o di cerbiatto, vanno fatti visionare dall'agente venatorio.

Novità:

- Qualora capi femmine o piccoli di cervo abbattuti rimangano conservati presso il punto di consegna o raccolta della riserva **per almeno 48 ore dopo l'avvenuta denuncia di abbattimento**, non sarà necessario farli visionare dall'agente venatorio. In caso contrario, va informato l'agente venatorio, affinché possa provvedere ai controlli previsti. ► **Punto 8.2**

## Etica venatoria



- **Almeno una volta l'anno, prima di accingersi all'esercizio venatorio, si devono provare, tarare e controllare le armi a canna rigata utilizzate a caccia.**
- Nel tiro a canna rigata, la distanza massima consentita è di 350 metri.
- L'abbattimento di femmine di ungulati con piccoli a seguito è consentito solo se prima sia stato possibile abbattere i piccoli. ► **Punto 9.3**

## Direttive di gestione venatoria per il capriolo



Permangono le direttive precedenti che vengono solo precisate in alcuni punti e minimamente integrate. ► **Punto 11**

- Viene concesso all'abbattimento un quantitativo di caprioli femmine come minimo pari a quello dei caprioli maschi.
- Vengono concessi all'abbattimento in ciascuna riserva al massimo tanti caprioli maschi quante sono state l'anno precedente le femmine abbattute (inclusi i piccoli di sesso femminile).
- La commissione per i piani di prelievo può approvare un aumento del piano di prelievo di caprioli maschi e/o femmine, a condizione che nell'anno precedente siano stati abbattuti capi femmine e maschi come minimo in egual misura.

***Esempio:** nel piano di prelievo 2020 vengono concessi all'abbattimento 10 femmine e 10 maschi. Vengono abbattuti 7 maschi e 7 femmine. L'abbattimento è stato quindi paritetico. La commissione per i piani di prelievo nel 2021 può, su richiesta della riserva, concedere di nuovo l'abbattimento di 10 femmine di 10 maschi. Se però per esempio vengono abbattute 7 femmine e 8 maschi, l'anno successivo verranno concessi all'abbattimento 7 maschi.*

- Se il piano di prelievo dei maschi viene superato, perché è stato abbattuto un capriolo maschio, il piano di prelievo delle femmine di capriolo viene aumentato automaticamente di una unità.

## Direttive di gestione venatoria per il camoscio



- **In novembre viene sospeso il prelievo di femmine di camoscio.** I consigli direttivi di riserva in casi motivati ed eventualmente anche solo in alcune aree della riserva possono deliberare eccezioni. ► **Punto 12.2**
- Nel camoscio l'effettuazione di **abbattimenti sostitutivi di classi inferiori** è consentita solo dal 1° ottobre. Nell'effettuazione di abbattimenti sostitutivi, il piano di prelievo per la classe sostitutiva può essere superato al massimo del 30%.
- Le riserve scelgono le persone che possono frequentare i corsi di formazione per accompagnatori al camoscio e che successivamente possono essere incaricate dell'accompagnamento al camoscio in riserva. ► **Punto 12.6.4**

## Direttive di gestione venatoria per il cervo



- Nella gestione per il cervo si distingue tra **territori ad alta densità, zone periferiche e zone di incompatibilità.** ► **Punto 13.2**

- Per il cervo maschio si distingue fra cervo di 1 anno e cervo di più anni. **La percentuale del prelievo di cervi di 1 anno deve essere pari ad almeno il 20% degli abbattimenti totali dei cervi maschi.** ► **Punto 13.2**
- Su proposta maggioritaria dei rettori di un'unità di popolazione o di un distretto, la commissione per i piani di prelievo può suddividere il piano di prelievo del cervo come segue:

- **cervo giovane, 1-4 anni**
- **cervo di 5 o più anni.**

In questo caso la commissione stabilisce il rapporto degli abbattimenti fra cervi giovani e cervi di 5 o più anni.

***Esempio:** la commissione per i piani di prelievo fissa una percentuale del 60% di cervi giovani (1-4 anni) e del 40% di cervi di 5 o più anni. In un piano di prelievo che consente l'abbattimento di 10 cervi, 6 cervi devono essere giovani e 4 di 5 o più anni.*

- Chi ha un permesso speciale per "cervo giovane" può abbattere un cervo di uno, due, tre o quattro anni.
- Sono consentiti abbattimento sostitutivi sia di capi di una classe di età inferiore in luogo di capi di una classe di età superiore, sia di capi di calvi al posto di cervi maschi.
- Chi ha un permesso speciale per "cervo di 5 o più anni" può abbattere sia cervi di più anni, sia effettuare abbattimenti sostitutivi nelle classi inferiori (maschi giovani o selvaggina calva).

## Criteria per la pianificazione dei prelievi

- Nei territori ad alta densità si deve prevedere il prelievo dello stesso numero di femmine, di maschi e di piccoli.

*Esempio di un piano di prelievo del cervo in un territorio ad alta densità: 10 maschi / 10 femmine / 10 piccoli.*

- Nelle aree ad alta densità, **la metà del prelievo di femmine** deve riguardare femmine adulte.  
▶ **Punto 13.2.3**
- Nelle zone con una bassa popolazione di cervi, la commissione per i piani di prelievo può adattare il prelievo di femmine, cerbiatti e cervi maschi alla particolare situazione.
- Il piano di abbattimento, sia per le femmine che per i cerbiatti, **può essere superato fino al 20%**.

*Esempio: a fronte di un piano di prelievo che prevede 10 femmine di cervo e 10 cerbiatti, possono essere abbattute fino a 12 femmine e fino a 12 cerbiatti.*

## Contingenti in attivo

- I capi di femmine/cerbiatti abbattuti l'anno precedente in eccedenza rispetto al piano vengono detratti dal piano di prelievo dell'annata entrante.

▶ **Punto 13.2.4**

## Ripartizione dei cervi secondo le caratteristiche del trofeo

- L'assemblea plenaria della riserva può decidere una differenziazione dei cervi di più anni abbattuti secondo caratteristiche del trofeo o altri criteri oggettivi e **introdurre eventuali contributi straordinari e/o tempi di attesa differenziati.**

▶ **Punto 13.4**

Con questa misura si vuole da un lato incentivare il prelievo di cervi giovani, dall'altro migliorare la struttura di età della popolazione.

*Esempio: l'assemblea plenaria può deliberare che, in caso di abbattimento di un maschio di più anni fino a 8 punte dispari, al socio venga applicato un anno di attesa, mentre in caso di abbattimento di un cervo con palco a più punte o coronato siano previsti 3 anni di attesa.*

## Periodi per la caccia di selezione ai cervi maschi di 1 anno

- **La caccia di selezione ai cervi maschi di 1 anno inizia il 15 giugno e termina il 15 dicembre.**

▶ **Punto 13.5**

- Le consulte di riserva possono anticipare al 1° maggio l'inizio della caccia ai cervi maschi di 1 anno in tutta la riserva o in parti di essa.

## Confondibilità di femmine sottili con cervi giovani

- Se **durante la caccia ai calvi** prima del 15 giugno viene erroneamente abbattuto un cervo di 1 anno al posto di una femmina sottile, l'abbattimento viene immediatamente valutato dall'agente venatorio territorialmente competente.

Se si tratta di un cervo di 1 anno dichiarato non distinguibile, viene classificato come "non distinguibile" e conteggiato come cervo giovane ai fini del piano di prelievo.

▶ **Punto 13.6**

# EL RANGE IL MASSIMO DELLA PERFEZIONE



  
SWAROVSKI  
OTTICA

SEE *THE* UNSEEN

**AGROCENTER**  
BOZEN

Rivenditore autorizzato SWAROVSKI OPTIK Italia

**Agrocenter Bozen Snc**

Zona produttiva 3, 39053 Cardano (BZ), Tel. 0471 981471  
[www.agrocenter.it](http://www.agrocenter.it), [info@agrocenter.it](mailto:info@agrocenter.it)



# Regolamento provinciale sulla caccia 2021

Disposizioni sulla caccia in provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, legge provinciale n° 14 del 17.07.1987, con delibera della Giunta Provinciale del 19 gennaio 2021, n° 31.

*Per tutte le denominazioni di funzioni e categorie, per ragioni di più agevole leggibilità, si è scelto di usare nel presente regolamento provinciale sulla caccia il maschile generalizzato inclusivo di tutti i generi.*

## 1

### Rilascio dei permessi di caccia

#### 1.1 Permesso annuale e d'ospite

I permessi annuali e d'ospite vengono rilasciati per ogni stagione venatoria dall'ufficio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige, in funzione di segreteria dell'organizzazione incaricata della gestione delle riserve di caccia di diritto, dietro presentazione di apposita domanda del richiedente controfirmata dal rettore.

L'annata venatoria inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

I permessi annuali e d'ospite per l'anno in corso vengono consegnati o immediatamente prima dell'inizio del periodo di caccia previsto per legge, oppure durante il suo corso.

La controfirma del rettore sulla relativa domanda va apposta entro dieci giorni dal ricevimento.

#### 1.2 Permesso giornaliero e settimanale

I permessi giornalieri e settimanali vengono rilasciati dal rettore compilati in ogni loro parte, utilizzando all'uopo gli appositi blocchetti prestampati.

Prima dell'emissione dei permessi giornalieri e settimanali va verificata, dal rettore o dal suo incaricato, la vali-

dità dei documenti dell'ospite necessari per l'esercizio della caccia.

I permessi giornalieri e settimanali non possono essere rilasciati a richiedenti che non siano in possesso dei requisiti per l'ottenimento di un permesso di caccia, oppure che siano sottoposti a divieto di caccia nella relativa riserva in virtù di sanzioni accessorie, ovvero nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione del permesso annuale o d'ospite.

#### 1.3 Obblighi a partire dall'ottenimento di un permesso di caccia

Con l'ottenimento di un permesso di caccia, il titolare dello stesso si impegna a rispettare il presente regolamento provinciale, nonché le prescrizioni integrative deliberate ai sensi del medesimo dall'assemblea plenaria della riserva.

#### 1.4 Contributi straordinari per il rilascio del primo permesso

Chi faccia domanda del primo permesso annuale o d'ospite è tenuto a versare alla relativa riserva, in aggiunta alla quota annuale per il permesso stesso, anche una quota di ingresso. L'ammontare di quest'ultima non può superare l'importo di € 1.200. Oltre alla quota di ingresso – le riserve le quali, nel corso dei dieci anni precedenti, abbiano sostenuto spese straordinarie per infrastrutture, come ad esempio celle frigorifere, baite di caccia, altri investimenti o anche misure di prevenzione

dei danni da fauna selvatica, oppure per il risarcimento di danni da fauna selvatica straordinari – possono pretendere dal richiedente un ulteriore contributo proporzionato al numero dei soci. Questo importo non può comunque superare il 50% della quota di ingresso.

### 1.5 Termine di presentazione e inoltro delle domande

Ove un richiedente il primo permesso annuale o d'ospite abbia titolo di diritto all'esercizio della caccia nella relativa riserva, si dovrà provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di rilascio, all'inoltro della stessa all'ufficio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. La richiesta va fatta tramite il relativo modulo messo a disposizione dall'ufficio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige.

### 1.6 Diritti dei richiedenti il primo permesso annuale o d'ospite (neo-cacciatori) e di coloro i quali presentano tardivamente la richiesta di rinnovo del permesso annuale o d'ospite

Pervenendo la richiesta al rettore entro il 28 febbraio, il richiedente dovrà essere considerato rispettivamente ai fini dell'assegnazione degli abbattimenti di specie sottoposte a pianificazione e soggette a ripartizione fissa, nonché inserito nell'eventuale turnazione praticata in riserva. In deroga a quanto sopra, per la caccia al cervo maschio di più anni, al richiedente il primo permesso annuale o d'ospite può essere applicato, sulla base di delibera dell'assemblea plenaria della riserva, un periodo di attesa di non più di due stagioni di caccia. Qualora la richiesta venga presentata dopo il 28 febbraio, il richiedente perde il diritto agli abbattimenti delle specie sottoposte a pianificazione dei prelievi che vengano o siano stati assegnati ai titolari di permesso annuale e d'ospite attraverso delibera dell'assemblea plenaria della riserva.

I neosoci non possono essere esclusi dagli abbattimenti non soggetti a ripartizione (eccezione fatta per i cervi maschi di più anni), e ciò neppure nel caso in cui presentino la richiesta di rilascio del permesso annuale o d'ospite dopo il 28 febbraio.

### 1.7 Rinnovo dei permessi annuali e d'ospite

L'annuale rinnovo del permesso annuale o d'ospite ha

luogo dietro presentazione della relativa domanda al rettore entro il 28 febbraio; questi la inoltrerà, controfirmata, all'ufficio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. Vanno rispettati i termini di pagamento previsti dalla riserva. Qualora, senza giustificato motivo, il socio non si attenga a tali scadenze e qualora, nonostante sollecito scritto contenente un termine ultimo per il pagamento di 10 giorni dal ricevimento del sollecito medesimo, senza giustificato motivo il previsto versamento non venisse effettuato, il permesso di caccia non verrà rinnovato ovvero non verrà consegnato.

### 1.8 Rinnovo in caso di interruzioni

Coloro i quali siano stati per un certo periodo esclusi dall'esercizio della caccia in conseguenza di revoca, negato rinnovo o sospensione del porto d'armi per fucile uso caccia, oppure di una sanzione accessoria (sospensione del permesso annuale o d'ospite) potranno riottenere il rilascio del permesso a condizione che:

- in caso di interruzione per uno o due anni: corrispondano per ciascun anno di assenza l'intera quota del permesso annuale o d'ospite (escluso l'importo del contributo richiesto dalla Associazione per il rilascio di ogni permesso annuale o d'ospite);
- in caso di interruzione per tre anni o più: corrispondano l'intera quota d'entrata, oltre alla quota annuale per l'anno di rientro.

### 1.9 Contributi straordinari in caso di rientro dopo interruzione

Oltre al contributo di cui sopra, le riserve le quali, nel corso dei dieci anni precedenti, abbiano sostenuto spese straordinarie per infrastrutture, come ad esempio centri di raccolta selvaggina, celle frigorifere, baite di caccia, altri investimenti o anche spese straordinarie per misure di prevenzione di danni da fauna selvatica, possono richiedere al titolare di permesso annuale o d'ospite che faccia domanda di riammissione, un ulteriore contributo proporzionato al numero dei soci, a condizione che questo titolare di permesso annuale o d'ospite non abbia già partecipato all'investimento. Questo importo non deve comunque superare il 50% della quota di ingresso massima ammissibile.

### 1.10 Esame venatorio

Il permesso annuale o d'ospite non viene rilasciato a

richiedenti non in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 12 della Legge provinciale n. 14 del 17/07/1987 (di seguito denominata "L.P. n. 14/87"). I soci a suo tempo considerati "provvisori" avendo superato l'esame venatorio al di fuori della provincia di Bolzano, e ai quali antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento fosse già stato rilasciato un permesso annuale o d'ospite, non possono rivendicare alcun diritto sull'assegnazione di abbattimenti di specie sottoposte a pianificazione fintantoché non abbiano superato l'esame suppletivo previsto dall'articolo 12, comma 2 della stessa L.P. 14/87, a meno che essi non abbiano conseguito la licenza di porto di fucile per uso caccia antecedentemente all'anno 1967; in tal caso detti titolari di permesso annuale o d'ospite non soggiacciono ad alcun tipo di restrizione.

### 1.11 Autorizzazioni speciali

Per i titolari di permesso annuale o d'ospite le autorizzazioni speciali sono integrate nel permesso di caccia e vengono riconosciute tramite barratura della relativa specie e classe di selvatici di cui è autorizzato l'abbattimento. Il consiglio direttivo provinciale dell'Associazione delega ai rettori l'incarico di barrare le autorizzazioni speciali, mansione da svolgersi nel rispetto del principio di equo trattamento e in ottemperanza della ripartizione degli abbattimenti deliberata dall'assemblea plenaria della riserva. I rettori hanno l'obbligo di barrare in ogni caso i «sì» o «no» relativi alle autorizzazioni speciali, di indicare – qualora limitato – il numero dei capi assegnati ed ogni altra eventuale indicazione, e di convalidare tramite firma autografa le eventuali correzioni successive. Essi sono inoltre tenuti a trasmettere alla sede dell'Associazione Cacciatori Alto Adige un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

I permessi giornalieri e settimanali rilasciati hanno anche il valore di autorizzazioni speciali per la caccia alle specie e rispettive classi assegnate, che vanno su di essi indicate. I permessi giornalieri e settimanali per la caccia agli ungulati e ai galliformi cacciabili sottoposti a pianificazione venatoria devono essere comunicati alla sede dell'Associazione Cacciatori Alto Adige al termine della rispettiva annata venatoria. La validità di ciascuna autorizzazione speciale cessa con il completamento del piano di prelievo della rispettiva specie/classe ovvero con l'abbattimento del relativo capo - o dei relativi capi, qualora ne spettassero più d'uno.

L'autorizzazione speciale per la caccia al cervo è valida

solo se è stato recuperato il passivo di prelievi di femmine/cerbiatti della stagione precedente e/o sono state rispettate le disposizioni della commissione per i piani di prelievo.

### 1.12 Provvedimenti suppletivi

In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.11, il permesso annuale e quello d'ospite, nonché le autorizzazioni speciali, possono – se necessario – essere rilasciati anche senza il consenso del rettore, ove il richiedente ne abbia diritto ai sensi del D.P.G.P. n. 18 del 6 aprile 2000 oppure, qualora egli sia già titolare di permesso di caccia, abbia diritto all'ottenimento di un'autorizzazione speciale in virtù delle prescrizioni integrative deliberate ai sensi del presente regolamento dall'assemblea plenaria della riserva. In tal caso il rilascio del permesso stesso e delle autorizzazioni speciali viene effettuato dall'ufficio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige, il quale provvede anche a consegnare i relativi documenti all'interessato ove necessario.

Qualora la domanda di rilascio del permesso annuale o d'ospite o di un'autorizzazione speciale non venga evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione al rettore competente, ovvero sul permesso annuale o d'ospite non venga barrata un'autorizzazione speciale, e qualora il richiedente ne abbia diritto ai sensi del D.P.G.P. n. 18 del 6 aprile 2000 o rispettivamente in virtù dei criteri vigenti per la riserva di diritto in questione, potrà essere richiesto all'Ufficio provinciale Caccia e pesca il relativo rilascio in via suppletiva. In tal caso l'Associazione Cacciatori Alto Adige, nella persona del rettore della riserva interessata, è tenuta a trasmettere all'autorità venatoria tutti i documenti necessari entro dieci giorni dalla richiesta della medesima.

## 2

## Pianificazione dei prelievi

### 2.1 Proposta e fissazione

I piani di prelievo per le specie sottoposte a pianificazione degli abbattimenti vengono proposti dalle consulte di riserva. La commissione per i piani di prelievo operante

a livello distrettuale stabilisce i piani di prelievo relativi agli ungulati per singole riserve o, in alternativa, per ciascuna unità di popolazione o parti di essa. Diversamente, i piani di abbattimento per i galliformi cacciabili sottoposti a pianificazione venatoria, vengono stabiliti da una commissione per i piani di prelievo che si riunisce a livello provinciale.

## 2.2 Obbligatorietà del piano / Superamento del piano di prelievo

Il piano di prelievo è vincolante.

Qualora il piano di prelievo venga non intenzionalmente superato, causa l'abbattimento in uno stesso giorno di più capi di quanti ne fossero ancora prelevabili, i capi abbattuti in eccesso potranno essere detratti dal piano di prelievo dell'anno successivo. La decisione circa questo provvedimento spetta alla commissione per i piani di prelievo.

## 2.3 Margine di discrezionalità della commissione per i piani di prelievo

La commissione per i piani di prelievo può deliberare misure finalizzate ad agevolare il completamento del piano di prelievo per gli ungulati. In casi particolari la commissione per i piani di prelievo può disporre abbattimenti aggiuntivi o riduzioni del piano di prelievo anche successivamente alla avvenuta pianificazione.

# 3

## Ricerca di fauna selvatica ferita

### 3.1 Obbligo di segnalazione e consenso alla ricerca

Il tiro a un capo di selvaggina ungulata o di galliformi soggetti a pianificazione degli abbattimenti, soprattutto in caso di ferimento, va segnalato immediatamente al rettore o all'agente venatorio della riserva.

La notifica al rettore o all'agente venatorio della riserva della ricerca del capo, in assenza di diversa indicazione da parte di questi ultimi, vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 9, LP n. 14/87.

Il consenso può anche essere impartito da un membro

della consulta autorizzato per iscritto dal rettore.

### 3.2 Obbligatorietà della ricerca

Qualora venga accertato, sulla base dell'atteggiamento dell'animale dopo lo sparo o delle tracce da esso lasciate, il ferimento di un capo ungulato, l'autore del ferimento è tenuto a curarsi che venga effettuata una scrupolosa ricerca del selvatico. Per "ricerca" si intende la seguita di tracce di selvatici evidentemente o presumibilmente feriti con l'impiego di un cane da caccia abilitato.

### 3.3 Impiego di cani da traccia e da lavoro

Allo scopo vanno impiegati cani da caccia dichiarati idonei dall'Associazione provinciale conduttori di cani da traccia e da lavoro (ACCTA). Possono inoltre essere utilizzati cani da caccia aventi superato un esame su traccia di sangue ufficialmente riconosciuto.

I cani da traccia e da lavoro impiegati nei recuperi vanno in ogni caso portati da conduttori idonei.

Dall'entrata in vigore di questo regolamento, prima di ottenere il rilascio del primo tesserino di conduttore cane da traccia, ogni aspirante conduttore deve aver completato con successo un apposito corso di formazione, organizzato e tenuto dalla ACCTA in collaborazione con l'Associazione Cacciatori Alto Adige.

Il conduttore del cane redige un rapporto sulla avvenuta ricerca, che va controfirmato dall'autore del tiro. Appositi moduli vengono messi a disposizione dalla sede dell'Associazione Cacciatori Alto Adige.

In casi dubbi il rettore può disporre una ricerca di controllo.

### 3.4 Imputazione dell'abbattimento

La selvaggina ferita appartenente ad una specie soggetta a pianificazione degli abbattimenti viene imputata all'autore dello sparo. Fanno eccezione i capi che, dopo una ricerca infruttuosa e sentito il conduttore del cane, siano stati dichiarati dal rettore in grado di sopravvivere. Una siffatta dichiarazione può essere resa solo qualora venga riconosciuto al di là di ogni dubbio che il capo non è stato ferito in modo grave e potenzialmente letale.

Nel caso di interruzione definitiva di una ricerca infruttuosa – decisione che spetta al rettore – l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo

del capo in questione, se abbattuto in un secondo tempo da un altro cacciatore.

La ricerca viene comunque considerata conclusa trascorsi tre giorni dal ferimento, a meno che ragioni particolari non rendano opportuna una sua prosecuzione. La decisione motivata in merito alla eventuale prosecuzione per un massimo di altri 7 giorni spetta al rettore, in accordo con il presidente distrettuale.

Le consulte delle riserve deliberano regolamentazioni circa l'applicazione di periodi di attesa e riscossione di contributi speciali riferiti a capi di selvaggina ricercati a seguito di ferimento e/o dichiarati non in grado di sopravvivere.

I capi feriti di ungulati, se non dichiarati in grado di sopravvivere dal rettore della riserva, vanno registrati con un'apposita nota sulle liste della selvaggina abbattuta e concorrono al completamento del piano di abbattimento.

## 4

### Controllo sull'osservanza del piano di prelievo

#### 4.1 Prescrizioni generali

Sono determinanti – ai fini del controllo sull'adempimento del piano di prelievo e sul rispetto delle direttive – l'obbligo di visione dei capi abbattuti, i registri degli abbattimenti, le rassegne di gestione, nonché, in quanto previste, le annotazioni fatte sul calendario di controllo.

#### 4.2 Obbligo di registrazione

Tutti i capi di selvaggina abbattuti in conformità al piano degli abbattimenti, o a un decreto del Presidente della Giunta provinciale, dell'assessore provinciale, del direttore dell'ufficio provinciale Caccia e pesca o di altra autorità competente, devono essere riportati nella banca dati messa a disposizione dall'Associazione Cacciatori Alto Adige, finalizzata alla registrazione degli abbattimenti effettuati e della selvaggina rinvenuta morta. Vanno indicati il nome dell'abbattitore, la data e il luogo di prelievo e altre annotazioni previste, come

l'esatto peso, nonché ogni rinvenimento di selvaggina morta con tutti i dati disponibili, entro il termine di 10 giorni dall'abbattimento o dal ritrovamento.

#### 4.3 Registrazione dei permessi giornalieri e settimanali

I permessi giornalieri e settimanali emessi dalle riserve di diritto vanno registrati per nome nella banca dati, inserendo tutte le uscite di caccia e i capi di selvaggina bassa abbattuti per ogni giornata di caccia.

#### 4.4 Organi di controllo e obbligo di conservazione

Il controllo degli elenchi della selvaggina abbattuta e rinvenuta morta è affidato al personale incaricato dall'Ufficio provinciale Caccia e pesca e dalla sede dell'Associazione Cacciatori Alto Adige, così come in ogni caso agli agenti venatori territorialmente competenti. Il controllo viene eseguito in loco presso il rettore di riserva, ovvero presso la persona da questi incaricata della gestione della banca dati.

Gli elenchi della selvaggina abbattuta finora compilati a mano vanno conservati dalla riserva per almeno 10 anni.

#### 4.5 Abbattimenti non rilevanti per il piano di prelievo

Gli abbattimenti igienico-sanitari di ungulati cacciabili effettuati dal personale di sorveglianza venatoria ai sensi all'articolo 32, comma 8, della L.P. 14/87, non vengono detratti dal contingente previsto dal piano di prelievo. Le spoglie e i trofei di detti ungulati vanno consegnate alla riserva territorialmente competente, che dispone in merito.

Si applica la stessa procedura per gli ungulati abbattuti illegalmente da persone non autorizzate all'esercizio della caccia, nonché in stato di manifesta necessità, come da articolo 11, comma 9, della L.P. n. 14/87.

#### 4.6 Definizione di manifesta necessità e di abbattimento igienico-sanitario

La manifesta necessità è data qualora l'abbattimento sia inevitabile per motivi di pubblica sicurezza, o qualora il capo, in quanto gravemente malato oppure ferito, abbia perso completamente il suo naturale istinto di fuga.

In questi casi, possono effettuare l'abbattimento di specie selvatiche cacciabili i titolari di un permesso di caccia, dietro autorizzazione dell'agente venatorio o del rettore di riserva.

L'effettuazione di abbattimenti manifestamente necessari non è considerato esercizio di caccia ai sensi della legge sulla caccia.

Si parla di abbattimenti igienico-sanitari quando il capo in questione è visibilmente malato o ferito, al punto da rendere fortemente compromessa la sua capacità di sopravvivenza. L'effettuazione di abbattimenti igienico-sanitari è considerata esercizio di caccia e soggiace alle norme venatorie vigenti.

## 5

### Denuncia di colpi esplosi

Tutti i colpi a canna rigata esplosi in riserva devono essere denunciati appena possibile, e in ogni caso entro il giorno stesso, al rettore o all'agente venatorio competente o a persona incaricata dal rettore stesso. Lo stesso vale per i colpi a munizione spezzata sparati in riserva antecedentemente alla terza domenica di settembre, o verso galliformi sottoposti a pianificazione venatoria.

## 6

### Rassegna di gestione / valutazione dei trofei

#### 6.1 Norme generali e obbligo di presentazione

In ciascuno degli otto distretti venatori viene effettuata ogni anno, possibilmente entro il 31 marzo, una rassegna di gestione. In occasione della valutazione dei trofei che la precede e in occasione della rassegna stessa debbono essere prodotti i trofei (teschio o preparato completo di corna o palchi) di tutti gli ungulati abbattuti

nella stagione venatoria precedente nell'ambito della pratica venatoria autorizzata.

Non vengono presentati né esposti i trofei di capi abbattuti illegalmente, i trofei di capi rinvenuti morti, e quelli di capi che per altri motivi non vengono considerati ai fini del completamento del piano di prelievo. Su richiesta dell'abbattitore o del rettore della riserva possono essere comunque sottoposti a valutazione anche i capi contemplati da questo comma.

Ai trofei di capriolo e cervo va acclusa la relativa mandibola sinistra, fatti salvi i casi di trofei inequivocabilmente appartenuti a capi maschi di un anno.

Le parti ossee (mandibola e cranio) vanno consegnate perfettamente pulite. I trofei devono essere preparati a regola d'arte.

#### 6.2 Commissione per la valutazione dell'età e per il controllo

Il consiglio direttivo provinciale dell'Associazione nomina un'apposita commissione per la valutazione dell'età e la classificazione dei trofei. Questa annota eventuali irregolarità ed effettua su richiesta verifiche a posteriori nonché, ove opportuno, le necessarie correzioni. I ricorsi avverso la stima dell'età e la classificazione vengono trattati dalla commissione, integrata da due membri della commissione disciplinare.

L'esame da parte della commissione non si estende agli abbattimenti effettuati per manifesta necessità, né agli abbattimenti effettuati da agenti venatori in virtù di disposizioni speciali e che non concorrono al completamento del piano degli abbattimenti, né ai capi abbattuti illegalmente.

#### 6.3 Marcatura dei trofei e delle mandibole

A valutazione e classificazione effettuate, i trofei e le mandibole presentati vanno marcati nella maniera ritenuta più idonea dalla commissione.

#### 6.4 Competenza sulle rassegne di gestione e finanziamento

L'organizzazione e svolgimento delle mostre dei trofei è competenza delle consulte distrettuali, le quali sono autorizzate a richiedere alle riserve del proprio territorio un contributo per la copertura delle relative spese. Di un'adeguata parte di queste ultime può farsi carico l'Associazione Cacciatori Alto Adige.

## 7

## Ripartizione degli abbattimenti

### 7.1 Competenze dell'assemblea plenaria della riserva

Spetta all'assemblea plenaria della riserva decidere in merito alla ripartizione degli abbattimenti, predisporre eventuali turnazioni e provvedere all'assegnazione dei capi delle singole classi come concessi dal piano di prelievo.

### 7.2 Regole formali e possibilità per le assegnazioni

Il sistema di assegnazione degli abbattimenti adottato da ciascuna riserva va deliberato nell'ambito di un'assemblea plenaria regolarmente convocata.

Detto sistema d'assegnazione può contemplare quanto segue: ripartizioni annuali, turni o ripartizioni a cicli pluriennali, periodi di pausa successivi a determinati abbattimenti, e, per i titolari del primo permesso annuale o d'ospite nella riserva in questione, periodi di attesa per l'ammissione a prelievi di cervi maschi di più anni, così come contributi straordinari per determinati abbattimenti. Non è consentito subordinare le assegnazioni di cervi maschi e caprioli maschi all'abbattimento di femmine o piccoli di cervo e/o capriolo.

La ripartizione degli abbattimenti va effettuata in modo tale da rendere possibile il completamento dei piani di prelievo per gli ungulati.

In particolare le limitazioni agli abbattimenti dei cervidi femmine/piccoli possono essere applicate al più tardi fino a un mese prima del termine del periodo di caccia vigente per la relativa classe.

Le consulte di riserva sono autorizzate e invitate a revocare in qualsiasi momento la ripartizione dei prelievi di ungulati deliberata, qualora per il relativo anno si delinea il mancato completamento del piano di prelievo per la relativa specie o classe.

La ripartizione stabilita dall'assemblea plenaria della riserva ha validità fino a che non venga revocata o modificata tramite successiva delibera a maggioranza dell'assemblea medesima.

### 7.3 Validità delle delibere

Una ripartizione degli abbattimenti effettuata in base al principio della parità di trattamento di tutti i soci non necessita di specifico visto di legittimità da parte della Giunta provinciale.

### 7.4 Obblighi dei titolari di permesso di caccia prima di ogni uscita

In apertura di una giornata di caccia, o accingendosi a un'uscita, ciascun titolare di permesso ha l'obbligo di sincerarsi se vi siano ancora capi prelevabili della specie e classe di suo interesse, o se la caccia in questione sia chiusa per il completamento del piano di prelievo.

### 7.5 Limitazioni temporali e territoriali alla caccia di selezione deliberate dall'assemblea plenaria della riserva

L'assemblea plenaria della riserva può limitare o interdire in determinati territori, anche solo temporaneamente, la caccia a singole specie, e, in caso di specie sottostanti a pianificazione dei prelievi, anche a singole classi, laddove tale misura possa essere utile a fini di salvaguardia delle colture agricole o di tutela di determinate specie o classi di fauna selvatica, o semplicemente ai fini di un prelievo equilibrato in tutte le zone della riserva.

L'assemblea plenaria può suddividere la riserva in zone, nelle quali, al fine di regolare l'intervento venatorio, può limitare ovvero intensificare l'esercizio della caccia in determinati periodi e/o anni.

All'assemblea plenaria è data inoltre la facoltà di fissare, esclusivamente per la caccia alla selvaggina bassa negli impianti frutti-viticoli, e fino al 31 ottobre di ogni anno, tre giornate settimanali fisse.

L'assemblea plenaria può ridurre fino a un massimo di due mesi i periodi di caccia a singole specie e, nel caso degli ungulati, anche il periodo della caccia di selezione a singole classi o sessi. Può essere prevista la riduzione del periodo di caccia anche per determinate zone all'interno della riserva.

In zone di tranquillità per la fauna selvatica o zone di caccia intervallata opportunamente valutate dalle autorità venatorie competenti, la riduzione del periodo di caccia può anche superare i due mesi, se riguarda solo parti della riserva di caccia.

## 7.6 Possibilità di sospensione di delibere restrittive

In caso di danni da fauna selvatica alle colture agroforestali o di rischio di insorgenza dei medesimi, e a fronte di una conferma di tali danni o di tale rischio da parte degli uffici competenti della Ripartizione provinciale agricoltura e foreste, l'Ufficio provinciale Caccia e pesca può sospendere o annullare eventuali misure deliberate a fini di limitazione o interdizione della caccia agli ungulati, alla lepre comune, ai mammiferi predatori nonché agli uccelli cacciabili dannosi per l'agricoltura.

## 7.7 Proprietà della selvaggina abbattuta e riscossione di contributi speciali

Salva diversa previsione, la spoglia di un selvatico appartiene al cacciatore che lo ha abbattuto. In via eccezionale, l'assemblea plenaria della riserva ha la facoltà di deliberare in merito alla proprietà della spoglia della selvaggina ungulata regolarmente abbattuta, così come di prevedere la corresponsione di contributi speciali per l'abbattimento di singoli capi.

I contributi speciali per l'abbattimento di cervidi femmine non possono superare il normale prezzo di mercato della carne di selvaggina.

## 7.8 Accesso alle delibere dell'assemblea plenaria della riserva

Su richiesta dell'Ufficio Caccia e pesca o degli organi competenti per la gestione delle riserve di diritto, il rettore è tenuto a produrre entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta la vigente regolamentazione venatoria della riserva, comprese le delibere dell'assemblea plenaria concernente la ripartizione degli abbattimenti.

## 7.9 Competenze della consulta di riserva

La consulta della riserva può deliberare le seguenti misure eccezionali:

Punto 3.4: le consulte delle riserve deliberano regolamentazioni circa l'applicazione di periodi di attesa e riscossione di contributi speciali riferiti a capi di selvaggina ricercati a seguito di ferimento e/o dichiarati non in grado di sopravvivere.

Punto 5: in accordo con l'agente venatorio competente per la riserva può limitare o revocare l'obbligo di denun-

cia dei colpi sparati.

Punto 7.2: se la spoglia di un selvatico abbattuto risulta inservibile – in assenza colpa di colui che l'ha abbattuta – può decidere in merito alla imputazione o meno del prelievo agli effetti della ripartizione e/o turnazione e/o eventualmente alla corresponsione dei previsti contributi speciali.

Punto 11.5: può limitare numericamente i caprioli maschi prelevabili a partire dal 1° maggio nelle zone frutti-viticole; questa possibilità di limitazione non vale per gli abbattimenti effettuati dagli agenti venatori per ragioni di prevenzione dei danni.

Punto 12.2: Le consulte di riserva possono autorizzare con motivazione – anche solo per zone – la caccia alle femmine di camoscio nel mese di novembre.

Punto 12.4: può limitare gli abbattimenti sostitutivi di classi inferiori nell'ottica di un esercizio equilibrato della caccia alle singole classi di sesso e d'età.

Punti 12.6.4 e 12.6.6: le consulte di riserva si curano di organizzare le attività degli accompagnatori al camoscio nelle riserve e autorizzano l'occasionale attività di accompagnatori o cacciatori non soci della riserva.

Punto 13.5: può anticipare localmente al 1° maggio l'apertura della caccia al cervo maschio di un anno, se i vantaggi della misura sono ritenuti concreti.

# 8

## Denuncia e presentazione dei capi abbattuti

### 8.1 Termine per la denuncia

L'abbattimento di capi appartenenti a specie sottoposte a pianificazione dei prelievi va denunciato al rettore o al suo incaricato al più presto, e comunque entro il giorno stesso in cui è avvenuto l'abbattimento.

### 8.2 Obbligo di presentazione

Ciascun capo abbattuto appartenente a specie sottoposte a pianificazione, ai sensi dell'articolo 27 della L.P. n. 14/87, va fatto visionare dal rettore o dal suo incaricato il prima possibile, e comunque entro il termine di 24 ore.



Galli forcelli, pernici bianche e coturnici abbattuti vanno fatti visionare, così come ogni capo di femmina o piccolo di cervo abbattuto, dalla persona incaricata della sorveglianza venatoria.

Qualora capi femmine o piccoli di cervo abbattuti non rimangano conservati presso il punto di consegna o raccolta per almeno 48 ore dopo l'avvenuta denuncia di abbattimento ai sensi del punto 8.1, dei relativi abbattimenti andrà notiziato l'agente venatorio per consentirgli di effettuare il previsto controllo.

### 8.3 Obblighi ulteriori in caso di cessione di capi di selvaggina

Ai sensi del regolamento comunitario sull'igiene e delle prescrizioni del direttore del Servizio veterinario provinciale, per i capi destinati alla vendita o immessi in commercio vanno resi disponibili per il controllo da parte di una persona formata anche i relativi organi interni prescritti. Inoltre, colui che ha effettuato il prelievo deve annotare le osservazioni fatte sul capo prima dell'abbattimento e quanto osservato sulle interiora all'atto dell'eviscerazione.

### 8.4 Doveri di veridicità nelle segnalazioni

Le segnalazioni di cui ai punti precedenti devono essere veritiere. Antecedentemente alla presentazione del capo abbattuto non devono essere effettuate su di esso manipolazioni tali da ostacolare un corretto esame e una corretta valutazione, ad esempio l'asportazione della mandibola o dei caratteri sessuali primari o altre modificazioni tese a contraffare lo stato delle cose.

## 9

### Direttive di gestione venatoria

#### 9.1 Passaggio di classe di età convenzionale

Con l'inizio della stagione venatoria al 1° maggio, i cerbiatti dell'anno precedente vengono classificati come cervi di un anno o rispettivamente femmine sottili, i caprioletti come maschi di 1 anno o rispettivamente femmine sottili, e i capretti di camoscio

come capi di 1 anno maschi o femmine.

#### 9.2 Finalità

Le direttive di gestione venatoria perseguono le seguenti finalità: da un lato il mantenimento di una struttura quanto più possibile conforme ai dettami naturali dei popolamenti selvatici oggetto di prelievo, nel pieno rispetto delle esigenze vitali della fauna; dall'altro la possibilità di effettuare dei prelievi in base ai principi di sostenibilità e conservazione delle specie.

#### 9.3 Etica venatoria e coscienzioso esercizio della caccia

Per esercizio eticamente corretto della caccia si intende il rispetto di tutte le raccomandazioni, di tutte le regole e gli obblighi, scritti e non, da osservarsi nei confronti dell'animale, della natura e delle altre persone nell'esercizio della caccia.

Esso richiede da parte della comunità venatoria un operato responsabile, condivisibile e presentabile.

Va riservata particolare attenzione ai seguenti dettami:

- Nell'esercizio della caccia vanno scrupolosamente rispettate tutte le norme di sicurezza, al fine di evitare qualsiasi situazione di rischio per persone o animali domestici, nonché il danneggiamento di cose.
- Nell'effettuazione dello sparo, come pure nel decidere la distanza e nello scegliere il calibro da utilizzarsi, bisogna prefiggersi di assestare un colpo immediatamente letale, da un lato per evitare che il capo venga solamente ferito, dall'altro per garantire la fruibilità della carne del selvatico. Sia sparando con armi sia a canna rigata che a pallini, la distanza massima di tiro va valutata nell'ottica di far sì che il selvatico venga attinto da un colpo mortale. Nel tiro a canna rigata, la distanza massima è di 350 metri se compatibile con l'equipaggiamento e con la situazione contingente concreta (condizioni meteorologiche, appoggio, calibro, energia della palla ecc.). Altrimenti, la distanza massima di tiro va ridotta in funzione dell'attrezzatura tecnica e delle circostanze.

Viene considerato come inosservanza gravemente colposa nell'esercizio etico e coscienzioso della caccia, il comportamento del cacciatore, e in caso di caccia al camoscio anche dell'accompagnatore, che ferisca un animale a causa di un colpo effettuato in spregio delle norme di cui sopra.

- Almeno una volta l'anno, prima di accingersi all'

esercizio venatorio, le armi a canna rigata utilizzate a caccia vanno provate e controllate, così da verificarne la taratura e appurare le proprie capacità di tiro.

Rientrano inoltre fra principi dell'etica venatoria:

- considerare la selvaggina sia vivente che abbattuta una risorsa naturale;
- prima di abbattere il capo, procedere a una sua precisa valutazione visiva;
- consumare la selvaggina abbattuta e/o destinarla a un utilizzo alimentare igienicamente ineccepibile. I capi non idonei a tali scopi sono da smaltire correttamente;
- esercitare la caccia nel rispetto dell'animale e in maniera esemplare;
- in ogni caso limitare l'abbattimento di femmine di ungulati con piccoli al seguito ai soli casi in cui prima sia possibile abbattere questi ultimi;
- curare rapporti improntati alla correttezza all'interno della comunità venatoria, intrattenere rapporti di buon vicinato con i soci delle riserve confinanti e, come cacciatori, tenere un comportamento rispettoso e irreprensibile nei confronti della collettività.

#### 9.4 Periodi di prelievo di caccia di selezione

I periodi di caccia di selezione più oltre indicati hanno validità solo ove non in contrasto con le norme di rango superiore.

## 10

### Gestione faunistica compatibile con il bosco e con le colture agricole

#### 10.1 Dichiarazione di intenti collaborativi

Nell'ottica di mantenere corrette relazioni e dialogo con i proprietari dei fondi, di conservazione degli habitat e di salvaguardia delle colture da danni significativi da fauna selvatica, vanno rispettati gli accordi stipulati con l'Autorità forestale e con i rappresentanti degli agricoltori nell'ambito dei tavoli di lavoro campagna-bosco-fauna.

#### 10.2 Coinvolgimento del personale di vigilanza venatoria

In caso di mancato adempimento ripetuto, o comunque accertato per due anni consecutivi, del piano di prelievo per i calvi di cervo, deve essere obbligatoriamente coinvolto nel completamento dei piani di prelievo il personale di sorveglianza venatoria. Questo intervento non è previsto ove la consistenza di tale specie risulti esigua o la sua presenza sporadica.

#### 10.3 Foraggiamento di ungulati selvatici

Come da prescrizione del regolamento di esecuzione alla legge forestale, in tutte le riserve è di regola vietato il foraggiamento degli ungulati, esclusi i caprioli. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento del cervo decide l'ispettorato forestale territorialmente competente, con il consenso del proprietario del terreno. Le stazioni di foraggiamento del capriolo in zone in cui è presente anche il cervo devono essere rese inaccessibili a quest'ultimo.

Caprioli e cervi possono essere foraggiati solo con fieno grezzo e asciutto ottenuto localmente.

## 11

### Direttive di gestione venatoria per il capriolo

#### 11.1 Norme generali

Nell'ottica di una moderna gestione venatoria del capriolo, i prelievi vanno effettuati in giusta misura nell'ambito di tutte le classi d'età in un contesto di caccia di selezione.

#### 11.2 Suddivisione in gruppi di prelievo

Nella pratica venatoria e nella pianificazione dei prelievi si distinguono le seguenti categorie:

- maschi giovani (piccoli maschio e maschi di un anno);

- maschi adulti (maschi dai due anni in su);
- femmine giovani (piccoli femmina e femmine sottili);
- femmine adulte (femmine dai due anni in su).

Al fine di semplificare la pratica venatoria, i capi maschi di due e più anni di costituzione fisica scadente vengono ascritti al cacciatore alla classe dei capi di un anno se con i medesimi facilmente confondibili.

A prelievi effettuati, la commissione per la valutazione dell'età e per il controllo procede alla ripartizione dei caprioli maschi nelle seguenti categorie:

- maschi di un anno;
- maschi giovani di circa due-tre anni d'età;
- maschi adulti di circa quattro-cinque anni d'età;
- maschi vecchi da circa sei anni d'età in su.

### 11.3 Prelievo minimo di caprioli femmine

Viene concesso all'abbattimento un quantitativo di caprioli femmine come minimo pari a quello dei caprioli maschi.

Vengono concessi all'abbattimento in ciascuna riserva tanti caprioli maschi (inclusi i piccoli di sesso maschile) quanti sono stati l'anno precedente i capi femmine abbattuti (inclusi i piccoli di sesso femminile), detratte le femmine in passivo dichiarate da abbattere dalla commissione per i piani di prelievo in aggiunta al piano di base.

La commissione per i piani di prelievo può approvare un aumento del piano di prelievo di caprioli maschi e/o femmine, incrementandolo rispetto ai capi femmine abbattuti l'anno precedente, a condizione che siano stati abbattuti capi femmine e maschi come minimo in egual misura.

### 11.4 Ripartizione del prelievo

I prelievi a carico della classe maschile devono ricadere in misura di non meno di un terzo e non più di due terzi sulla classe dei giovani. I valori entro il margine di tolleranza di 1/3 – 2/3 vengono stabiliti dalle consulte di riserva.

Il piano di prelievo per i caprioli femmine consente fondamentalmente una tolleranza di +10 punti percentuali (con arrotondamento a un capo per eccesso).

Per i prelievi delle femmine è prevista indicativamente una ripartizione per classi d'età eguale a quella prescritta per i maschi.

### 11.5 Periodi e direttive per la caccia di selezione al capriolo

I maschi di un anno debbono essere abbattuti tempestivamente: se possibile già in primavera/inizio estate, allorché è più facile distinguere i capi deboli – i quali sono da abbattersi prioritariamente – e può inoltre ritenersi indicato attuare opera di prevenzione di eventuali danni da fauna selvatica.

La caccia di selezione al capriolo maschio di un anno ha inizio il 1° maggio e termina il 20 ottobre; la caccia di selezione al maschio di più anni ha inizio il 15 giugno e termina il 20 ottobre. Nelle zone fruttivicole, allo scopo di impedire danni da selvaggina, la caccia di selezione al capriolo maschio di più anni ha inizio già il 1° maggio. La caccia di selezione alle femmine di capriolo sottili e non conduttrici ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre. La caccia di selezione a femmine conduttrici e caprioletti ha inizio il 1° settembre e termina il 15 dicembre.

Ad abbattimenti effettuati, le femmine e i caprioletti vengono ripartiti in una delle seguenti categorie:

- piccoli maschi;
- piccoli femmine;
- femmine sottili;
- femmine adulte.

Antecedentemente al 1° settembre le femmine di capriolo conduttrici possono essere abbattute solo laddove ciò appaia necessario a fini di tutela o di locale prevenzione di danni da fauna selvatica, ed esclusivamente se contemporaneamente vengano prelevati pure i relativi piccoli. Anche i caprioletti possono essere abbattuti antecedentemente al 1° settembre solo nel caso in cui per i suddetti motivi debba essere abbattuta la rispettiva madre o qualora si tratti di soggetti ai quali la madre è venuta a mancare.

I caprioletti abbattuti a partire dal 1° agosto in zone fruttivicole vengono considerati ai fini del piano di prelievo.

Negli elenchi dei capi abbattuti, per le femmine abbattute vanno registrate come segue anche le informazioni sulla classe d'età: giovane (2-3 anni d'età), adulta (4-5 anni d'età), vecchia (6+).

### 11.6 Regolamentazione dei prelievi di piccoli dell'anno di sesso maschile

In linea generale, le riserve sono invitate, al momento

della ripartizione del prelievo di maschi, a pianificare anche un prelievo di piccoli dell'anno. Il prelievo di un piccolo di sesso maschile è però possibile anche dopo il completamento del piano di abbattimento per i capi maschi. Per ogni piccolo maschio abbattuto in eccedenza rispetto al numero prefissato, il piano delle femmine aumenta automaticamente di una unità.

### 11.7 **Abbattimenti sostitutivi di caprioli maschi di un anno in luogo di caprioli maschi di più anni**

Chi ha nel proprio piano di prelievo un capriolo maschio di più anni, può abbattere al suo posto un maschio di un anno, fintantoché ve ne siano ancora di prelevabili. In tal caso all'abbattente verrà imputato il prelievo di un maschio di più anni.

## 12

### Direttive di gestione venatoria per il camoscio

#### 12.1 **Norme generali**

Nel fissare i piani, la commissione per i piani di prelievo considera lo stato e la struttura della popolazione del camoscio e lo sviluppo auspicato della sua consistenza. Nell'ottica di un esercizio venatorio sostenibile, nel camoscio vanno prelevati, in un contesto di caccia di selezione, prevalentemente i capi giovani oppure vecchi; il prelievo dei capi di età giovane o media va concentrato principalmente sugli individui in cattive condizioni fisiche.

#### 12.2 **Suddivisione in gruppi di prelievo**

Ai fini della pianificazione dei prelievi, i camosci vengono distinti nelle seguenti unità:

- maschi
- femmine
- capi di un anno

Se la struttura in classi di età del prelievo di un'unità di popolazione non è soddisfacente nei tre anni precedenti, con una quota maggiore del 50% di capi

adulti ovvero meno del 30% di capi vecchi per ciascun genere, deve essere inoltrata una motivata proposta di prelievo relativamente a e da tutte le riserve per l'unità di popolazione di riferimento. In casi dubbi la decisione spetta all'Ufficio caccia e pesca, sentito il presidente distrettuale sui confini delle unità gestionali.

In novembre il prelievo delle femmine di camoscio è vietato. I consigli direttivi di riserva possono deliberare eccezioni ai sensi del Punto 7.9.

Ad abbattimenti effettuati, verrà accertata con la maggior precisione possibile, cioè con l'indicazione degli anni, l'età dei capi in questione, per poi ripartirli in una delle seguenti classi:

- maschi e femmine di un anno;
- femmine giovani (2-4 anni);
- femmine adulte (5-11 anni);
- femmine vecchie (più di 11 anni);
- maschi giovani (2-3 anni);
- maschi adulti (4-7 anni);
- maschi vecchi (più di 7 anni).

#### 12.3 **Rapporto di prelievo tra maschi, femmine e capi di un anno d'età**

La pianificazione prevede di norma un prelievo approssimativamente paritario tra maschi, femmine e capi di un anno d'età.

Il piano di prelievo per le femmine di camoscio va possibilmente completato entro il mese di ottobre.

#### 12.4 **Abbattimenti sostitutivi di classi inferiori**

Nel camoscio l'effettuazione di abbattimenti sostitutivi di classi inferiori è consentita solo dal 1° ottobre e a condizione che nella classe di cui spetta il prelievo o al cui prelievo si è autorizzati vi siano ancora capi prelevabili. Nell'effettuazione di abbattimenti sostitutivi, il piano di prelievo per la classe sostitutiva può essere superato al massimo del 30% (con arrotondamento per eccesso all'unità piena). Si intendono per sostitutivi gli abbattimenti di capi femmine in luogo di maschi o di capi di un anno in luogo di capi di classi d'età superiori.

#### 12.5 **Possibilità di prelievo di capretti**

E' consentito l'abbattimento di piccoli di camoscio soltanto nel caso in cui si sia in possesso di autorizzazione speciale ad abbattere la rispettiva femmina; il capretto va abbattuto prima della madre. L'abbattimento

del capretto va annotato nella lista degli abbattimenti. Sulla proprietà dei piccoli abbattuti decide la riserva. I capretti possono essere abbattuti dal cacciatore o dal rispettivo accompagnatore.

## 12.6 Regolamentazione dell'attività di accompagnatore al camoscio

### 12.6.1 Obbligatorietà dell'accompagnamento al camoscio

La caccia al camoscio può essere esercitata solo affiancato da un accompagnatore abilitato. I tesserini di accompagnamento al camoscio per le riserve di diritto vengono rilasciati dalla sede dell'Associazione in base ai criteri qui di seguito esposti.

Nella valutazione a vista del selvatico e all'atto del tiro, l'accompagnatore e il cacciatore devono trovarsi nelle immediate vicinanze fra di loro e in contatto vocale diretto.

### 12.6.2 Compiti dell'accompagnatore al camoscio

L'accompagnatore ha il compito di valutare scrupolosamente a vista i capi da abbattere e di autorizzarne l'abbattimento. Deve inoltre avere cura, ai sensi del punto 9.3 del presente regolamento, che la caccia al camoscio, nel suo svolgimento, risponda ai canoni di etica venatoria e di presentabilità.

### 12.6.3 Formazione ad accompagnatore al camoscio

Chi vuole conseguire l'abilitazione di accompagnatore al camoscio deve superare positivamente un corso di idoneità organizzato dall'Agenzia Demanio provinciale in collaborazione con la sede dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. Il programma del corso deve essere concordato con l'Ufficio provinciale competente per la caccia. L'abilitazione viene attestata dal direttore del corso e ha validità durevole nel tempo.

### 12.6.4 Impiego di accompagnatori al camoscio

Come accompagnatori vengono impiegate solamente persone che abbiano superato positivamente l'apposito corso. Senza detto attestato possono essere incaricati anche quegli accompagnatori ai quali è stato rilasciato un relativo tesserino nei cinque anni precedenti.

Si procede alla formazione di nuovi accompagnatori al camoscio solo dietro autorizzazione delle consulte delle riserve interessate e del relativo Presidente distrettuale. La consulta di riserva delibera chi fra gli accompagnatori abilitati nella riserva stessa viene incaricato di anno in anno. Le relative delibere vanno motivate.

Motivi per la prima sospensione dell'incarico sono per esempio:

- errori gravi o ripetuti nella valutazione a vista;
- violazioni venatorie personali;
- mancato rispetto delle delibere e degli accordi della riserva;
- violazione dell'etica venatoria;
- abusi nell'utilizzo di strade forestali e alpestri con limitazioni al traffico.

### 12.6.5 Accompagnatori incaricati

I rettori comunicano annualmente entro il 30 giugno alla sede dell'Associazione eventuali variazioni dei soci incaricati degli accompagnamenti al camoscio. A seguire vengono rilasciati e trasmessi ai rettori i tesserini di accompagnamento per la rispettiva riserva.

Per le riserve di caccia private i tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'ufficio provinciale competente per la caccia.

### 12.6.6 Accompagnamenti da parte di cacciatori e accompagnatori esterni alla riserva

Gli accompagnatori incaricati possono esercitare la caccia al camoscio solo se a loro volta accompagnati dal titolare di un permesso di caccia annuale o d'ospite nella relativa riserva oppure da un altro accompagnatore incaricato della stessa riserva. La consulta di riserva può ammettere all'accompagnamento di un accompagnatore incaricato anche titolari di permesso annuale o d'ospite di una differente riserva della provincia.

È consentito impiegare accompagnatori al camoscio di altre riserve solo previo consenso della consulta.

La certificazione della Provincia Autonoma di Trento attestante l'idoneità quale accompagnatore alla caccia al camoscio è parificata al tesserino di accompagnamento di cui al punto 12.6.3, a condizione che venga assolto un corso di formazione suppletivo di più ore organizzato dall'Agenzia Demanio provinciale sulla regolamentazione della caccia al camoscio in Alto Adige. Nel caso specifico l'attività di accompagnamento può avvenire con il consenso della consulta.

### 12.6.7 Istanza di conciliazione

Qualora in relazione al conferimento dell'incarico o alla sospensione dallo stesso nascessero controversie, la competente consulta di riserva, o chi si propone per l'incarico di accompagnatore, potranno interessare con una apposita istanza una commissione di conciliazione istituita dall'Associazione Cacciatori Alto Adige, la quale – se non si giungesse a una composizione amichevole – deciderà in via definitiva.

### 12.6.8 Perdita di validità del tesserino

L'incarico di accompagnatore al camoscio è temporaneamente sospeso, laddove il titolare del medesimo venga sottoposto a divieto di caccia in qualsivoglia riserva oppure non sia in possesso di tutti i documenti necessari per l'esercizio venatorio.

## 12.7 Comprensori di gestione venatoria del camoscio

### 12.7.1 Delibera circa l'istituzione

L'istituzione e la delimitazione di un comprensorio di gestione venatoria del camoscio avvengono con delibera a maggioranza dei rettori interessati, nell'ambito di un'assemblea presieduta dal/dai rispettivo/i presidente/i distrettuale/i.

### 12.7.2 Organizzazione

Per ciascun comprensorio di gestione venatoria, i rettori delle riserve che lo costituiscono hanno facoltà di eleggere un presidente comprensoriale. Il periodo del mandato va adeguato al ciclo amministrativo degli organi associativi.

L'assemblea del comprensorio di gestione venatoria viene convocata dal presidente comprensoriale o dal/i presidente/i distrettuale/i. Essa si costituisce dei rettori delle riserve incluse nel comprensorio di gestione venatoria. All'assemblea comprensoriale prende/prendono parte il/i presidente/i distrettuale/i.

Compiti dell'assemblea comprensoriale sono la redazione delle proposte di prelievo e di una proposta di ripartizione degli abbattimenti fra le singole riserve, nonché l'effettuazione dei rilevamenti delle consistenze, se possibile e opportuno.

# 13

## Direttive di gestione venatoria per il cervo

### 13.1 Consistenze adattate all'habitat

Nel caso in cui le popolazioni di cervo presentino alte densità e/o causino danni, la caccia selettiva a questa specie di selvaggina va pianificata e praticata in modo mirato.

### 13.2 Unità di intervento

La commissione per i piani di prelievo distingue tra territori ad alta densità di cervi, territori con limitata popolazione di cervi, di seguito denominate zone periferiche, e territori in cui la presenza dei cervi non è auspicabile, e in cui la loro presenza dovrebbe essere evitata il più possibile, di seguito denominate "zone di incompatibilità".

La suddivisione viene effettuata dall'Ufficio Caccia e pesca in collaborazione con l'Associazione Cacciatori Alto Adige e la Ripartizione provinciale Agricoltura.

### 13.2.1 Pianificazione del prelievo e suddivisione in gruppi di prelievo

I piani di prelievo sono redatti per ogni riserva e separatamente per le unità di popolazione a livello provinciale. La commissione per i piani di prelievo individua lo sviluppo desiderato della popolazione dei cervi, ovvero aumento, stabilizzazione o riduzione e, se necessario, anche modifica nella proporzione tra i sessi e nella struttura di età. In virtù di quanto sopra, stabilisce il piano di prelievo secondo numeri e struttura. Il piano di prelievo, considerata la consistenza della popolazione e lo sviluppo desiderato della sua consistenza, fissa un intervento mirato differenziato per i seguenti gruppi di prelievo:

- cerbiatti;
- femmine;
- maschi.

Per il cervo maschio si distingue fra cervo di 1 anno e cervo di più anni. La percentuale del prelievo di cervi di un anno deve essere pari ad almeno il 20% degli

abbattimenti totali dei cervi maschi.

La commissione dei piani di prelievo, sulla base di valutazioni su basi scientifiche e giustificate e su proposta maggioritaria della consulta di riserva, può suddividere il piano di prelievo del cervo anche per singole unità di popolazione o di un distretto interessato come segue:

- cervo giovane, 1-4 anni
- cervo di 5 o più anni

La suddivisione di cui sopra in cervi giovani e cervi di 5 o più anni viene effettuata secondo una proporzione determinata dalla commissione per il piano di prelievo che di norma è valida all'interno di un'unità di popolazione per le aree ad alta densità o aree periferiche (applicabile solo in caso di più abbattimenti di cervi). Almeno il 20% del prelievo di giovani cervi deve riguardare cervi di un anno.

### 13.2.2 Ripartizione dopo il prelievo

Ad abbattimenti effettuati, la commissione per la valutazione dell'età e per il controllo ripartisce tutti i cervi abbattuti secondo classi di età.

I capi di femmine/cerbiatti, dopo la valutazione dell'agente venatorio territorialmente competente, vanno riportati nelle liste degli abbattimenti secondo le seguenti classi di età: cerbiatti femmine o cerbiatti maschi, femmine sottili, femmine adulte. Le femmine adulte abbattute vengono suddivise nelle seguenti classi di età: cerva di due anni, cerva di età media (3-9 anni) e cerva vecchie (10 e più anni).

### 13.2.3 Criteri per la pianificazione dei prelievi

Di norma, nelle riserve di caccia nelle quali il cervo è stabilmente presente, e che sono considerate zone ad alta densità, si deve prevedere il prelievo dello stesso numero di femmine, di maschi e di piccoli. Nei casi in cui i capi calvi siano preponderanti, ovvero la popolazione di cervo sia da stabilizzare o da ridurre, la quota di prelievo delle femmine deve essere maggiore di un terzo. Nelle aree ad alta densità, la metà del prelievo di femmine deve riguardare femmine adulte.

Il contingente di cervi maschi da prelevare si basa sul numero di femmine abbattute nell'annata venatoria precedente. La commissione per i piani di prelievo determina per le aree definite in precedenza il rapporto adeguato, valido per le singole unità di popolazione. Nelle zone con una bassa popolazione di cervi e/o un notevole surplus di maschi, la commissione per i piani

di abbattimento può adattare il prelievo di femmine, cerbiatti e cervi maschi alla particolare situazione.

Il piano di abbattimento, sia per le femmine che per i cerbiatti, può essere superato fino al 20%.

In casi motivati, in presenza di un rapporto squilibrato fra i sessi, ed in particolare quando è necessaria una riduzione della popolazione, la commissione per i piani di prelievo può discostarsi dalle linee guida di cui sopra.

### 13.2.4 Contingenti in attivo o passivo

I capi di femmine/cerbiatti abbattuti l'anno precedente in eccedenza rispetto al piano, vengono detratti dal piano di prelievo dell'annata entrante. Il passivo di femmine/cerbiatti deve essere recuperato l'anno successivo, prima di iniziare la caccia ai cervi di più anni.

In caso non fosse possibile nell'anno successivo recuperare gli abbattimenti in difetto, nella pianificazione del prelievo del secondo anno successivo i capi in passivo non saranno più considerati. Se il piano di abbattimento delle femmine non viene completato, in casi giustificati, una parte dei cerbiatti abbattuti in eccedenza rispetto al piano di prelievo l'anno successivo può essere detratto dal passivo di prelievi di femmine da recuperare.

Se in una riserva ad alta densità il piano di abbattimento dei cervi viene completato per meno del 90%, e la quota di femmine di più anni abbattute è minore del 20% degli abbattimenti dei cervi totali, l'anno successivo sarà concesso solamente l'abbattimento di cervi giovani (1-4 anni).

La commissione per i piani di prelievo, in una situazione di passivo negli abbattimenti di femmine/cerbiatti nell'anno precedente, può interdire la caccia ai cervi di più anni.

### 13.3 Passaggio di classe d'età convenzionale

Con l'apertura della caccia al 1° maggio, i cerbiatti dell'anno precedente passano rispettivamente alla classe dei maschi di un anno o a quella delle femmine sottili.

### 13.4 Ripartizione dei cervi secondo le caratteristiche del trofeo

Per incentivare il prelievo di cervi giovani e migliorare la struttura di età della popolazione, l'assemblea plenaria della riserva può decidere una differenziazione dei cervi

di più anni abbattuti secondo caratteristiche del trofeo o altri criteri oggettivi ed introdurre eventuali contributi straordinari e/o tempi di attesa differenziati.

Se nelle singole riserve si ripresentano difficoltà nella ripartizione, la commissione dei piani di prelievo può proporre correttivi.

### 13.5 Periodi e limitazioni temporali all'anno venatorio per la caccia di selezione

La caccia di selezione ai cervi maschi di un anno inizia il 15 giugno e termina il 15 dicembre, quella di selezione ai cervi maschi di più anni inizia il 1° agosto e termina il 15 dicembre.

Nelle zone dichiarate "zone di incompatibilità", come da punto 13.2 del presente regolamento, la caccia a tutti i cervi, maschi, femmine e piccoli, inizia il 1° maggio e termina il 15 dicembre.

Le consulte di riserva possono anticipare al 1° maggio l'inizio della caccia ai cervi maschi di un anno in tutta la riserva o in parti di essa.

### 13.6 Confondibilità di femmine sottili con cervi giovani

Se durante la caccia ai calvi prima del 15 giugno viene erroneamente abbattuto un cervo di un anno al posto di una femmina sottile, poiché non era distinguibile da questa, l'abbattimento, viene immediatamente valutato dall'agente venatorio territorialmente competente. In casi di dubbio, vanno coinvolti l'agente venatorio dell'associazione competente per il distretto venatorio, oppure il posto di custodia ittico-venatoria competente, che prendono la decisione finale.

Se il cervo di un anno viene classificato come "non distinguibile", viene registrato nella lista degli abbattimenti con questa annotazione. La valutazione è definitiva. I cervi di un anno dichiarati non distinguibili e abbattuti prima del 15 giugno vengono conteggiati come cervi giovani ai fini del piano di prelievo.

### 13.7 Periodo venatorio per femmine sottili e femmine non conduttrici, femmine conduttrici e cerbiatti

Femmine sottili e femmine non conduttrici possono essere prelevate dal 1° maggio al 15 dicembre.

Dal 1° agosto possono essere prelevati i piccoli dell'anno (cerbiatti), così come femmine con i relativi piccoli.

In agosto il prelievo deve essere effettuato soprattutto sui prati e nelle zone a rischio di danni da fauna selvatica, in ogni caso ove possibile i cerbiatti vanno prelevati insieme alle relative madri. In ogni caso va abbattuto prima il cerbiatto, poi la femmina conduttrice.

### 13.8 Abbattimento anticipato in caso di danni da fauna selvatica o per motivi sanitari

In caso di abbattimenti di femmine gravide o conduttrici con o senza piccoli a seguito antecedentemente al 1° agosto per motivi di prevenzione di danni alle colture – danni resi noti preventivamente alla direzione della riserva – come pure in caso di abbattimenti di femmine che, per costituzione fisica, facciano apparire necessario un "prelievo sanitario", il competente agente venatorio è tenuto a trasmettere all'Ufficio Caccia e pesca e all'Associazione una comunicazione nella quale attesti la motivazione del prelievo. La stessa procedura va adottata nel caso di abbattimenti di femmine che abbiano partorito o siano in stato gravido in un periodo tardivo rispetto alla norma. ("Abbattuto in zona danni o a rischio danni", "Prelievo sanitario necessario a causa di ...").

L'abbattimento anticipato è possibile solo se l'abbattitore comunica il prelievo all'agente venatorio subito dopo averlo effettuato, affinché venga eseguito un controllo sul posto.

### 13.9 Obbligo di presentazione degli abbattimenti di selvaggina calva

In qualsiasi caso in cui non si proceda alla visione obbligatoria dei capi di selvaggina calva ai sensi dell'ultimo comma del punto 8.2, ciascun capo di femmina/piccolo abbattuto va presentato per il controllo visivo all'agente venatorio competente o, in caso di suo impedimento, ad altro agente venatorio.

### 13.10 Abbattimenti sostitutivi di classi inferiori

Nel cervo sono consentiti abbattimenti sostitutivi sia di capi di una classe di età inferiore in luogo di capi di una classe di età superiore, sia di capi di calvi al posto di cervi maschi.

L'effettuazione di abbattimenti sostitutivi è consentita solo a condizione che nella classe oggetto dell'originaria assegnazione/autorizzazione vi siano ancora capi prelevabili.



## 14

**Caccia al cinghiale**

La caccia al cinghiale può essere esercitata senza autorizzazione speciale, è sufficiente essere in possesso di un permesso annuale o d'ospite.

Gli abbattimenti devono essere registrati in un apposito elenco. I singoli abbattimenti vanno comunicati sempre all'agente venatorio distrettuale competente e all'Ufficio Caccia e pesca.

In caso di compresenza di cinghiali di entrambi i sessi, vanno abbattute prima le femmine. Il foraggiamento per attirare i cinghiali è vietato, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Caccia e pesca.

## 15

**Abbattimento di caprioli maschi e cervi maschi da parte di agenti venatori**

Nel periodo dal 1° maggio al 15 dicembre gli agenti venatori, in accordo col rettore, possono abbattere caprioli maschi e cervi maschi arrecanti danni alle colture intensive. Tali capi vengono sottoposti alla valutazione dei trofei, ma non esposti alla rassegna di gestione. Gli abbattimenti vanno registrati nell'elenco dei capi abbattuti con la relativa annotazione. Le riserve dispongono della spoglia nonché dei trofei.

## 16

**Selvaggina rinvenuta morta****16.1 Irrilevanza per il piano di prelievo**

La selvaggina rinvenuta morta non viene conteggiata ai fini del piano di prelievo.

## 17

**Caccia alla selvaggina bassa**

Nella caccia alla selvaggina bassa rientra la caccia a tutte le specie cacciabili al di fuori degli ungulati.

**17.1 Obbligo di barratura dell'uscita di caccia sul calendario di controllo**

Ciascuna uscita di caccia alla selvaggina bassa va precedentemente barrata sul calendario di controllo.

La selvaggina bassa abbattuta va registrata al termine di ciascuna giornata di caccia sul calendario di controllo, con indicazione della data, della quantità e della specie. Il calendario di controllo va consegnato al rettore entro il 10 febbraio della relativa annata venatoria.

Ove durante l'esercizio della caccia agli ungulati in periodo di caccia generale venisse occasionalmente abbattuto un capo di selvaggina bassa, si dovrà provvedere immediatamente, qualora ciò non fosse stato fatto in precedenza, a barrare sul calendario di controllo la data in questione.

**17.2 Conservazione dei calendari di controllo**

I calendari di controllo, recanti le indicazioni sui prelievi di selvaggina bassa effettuati, vanno conservati dal rettore quanto meno entro la fine dell'anno venatorio, e, su richiesta, devono essere prodotti all'autorità competente e/o agli agenti venatori competenti.

**17.3 Rilevazione dei permessi giornalieri e settimanali**

I titolari di un permesso giornaliero o settimanale sono obbligati alla fine della giornata di caccia a comunicare al rettore della relativa riserva gli abbattimenti di selvaggina bassa effettuati.

## 18

**Disposizioni gestionali****18.1 Trasferimento di competenze specifiche**

Il consiglio direttivo dell'Associazione delega ai rettori

e alle consulte di riserva le competenze specifiche e le sfere di competenza di seguito indicate, attribuite dalla legge sulla caccia al gestore del comprensorio.

### 18.1.1 Obbligo di denuncia in caso di fauna selvatica rinvenuta morta

La fauna rinvenuta morta, malata o ferita va denunciata al competente rettore; qualora essa appartenga a specie cacciabili, dispone in merito la consulta di riserva [articolo 11, comma 5 e 5-ter, L.P. n. 14/87: "Esercizio di caccia"].

### 18.1.2 Rilascio di certificati d'origine

I certificati d'origine vengono rilasciati di norma dal rettore. I guardiacaccia che necessitano di un certificato d'origine in relazione all'espletamento del loro servizio, lo otterranno di volta in volta dal competente rettore o presidente distrettuale [articolo 20, comma 2, L.P. n. 14/87: "Commercio di fauna selvatica"].

I rettori e i presidenti distrettuali sono tenuti a registrare per iscritto i nominativi di coloro ai quali vengono rilasciati i singoli certificati d'origine, nonché la motivazione del rilascio degli stessi. Vanno indicati: numero del certificato, data di rilascio, destinatario, destinazione d'uso del capo per il quale viene rilasciato il certificato. Il certificato d'origine non sostituisce l'attestato di abbattimento e di controllo previsto dalle norme in materia di igiene.

ratificato dall'autorità venatoria e dal consiglio direttivo provinciale dell'Associazione Cacciatori Alto Adige, ne conseguirà che i permessi di caccia in uso nella riserva privata avranno valore anche per il territorio di scambio appartenente alla riserva di diritto.

Gli abbattimenti effettuati in detto territorio verranno conteggiati nel piano di prelievo della riserva privata, mentre gli abbattimenti effettuati nel territorio di scambio appartenente alla riserva privata verranno conteggiati nel piano di prelievo della riserva di diritto. La presente regolamentazione è applicabile ai soli comprensori ricadenti in un'unica riserva di diritto

## 19.2 Esercizio della caccia da parte di agenti venatori

Gli agenti venatori non possono conseguire permessi annuali nelle riserve ove prestano servizio. Essi possono essere autorizzati di volta in volta all'effettuazione di singoli abbattimenti dietro rilascio del permesso d'ospite oppure di un permesso settimanale o giornaliero, accompagnato, ove prescritto, dalla relativa autorizzazione speciale.

La decisione circa il rilascio agli agenti venatori di un'autorizzazione all'abbattimento di singole specie viene presa dall'assemblea plenaria delle riserve interessate. A tutti gli agenti venatori comandati in una o più riserve o in servizio presso riserve viene rilasciato per la diretta zona di competenza, previo il consenso delle relative consulte di riserva, un permesso di caccia per ragioni di servizio, che li autorizza ad abbattere cervidi femmine e/o piccoli per fini di completamento del piano di prelievo.

Spetta alle consulte delle riserve limitare questa autorizzazione in presenza di un soddisfacente completamento dei piani dei due anni precedenti.

Gli agenti venatori dell'Associazione possono conseguire al più il permesso d'ospite, indifferentemente se in riserve comprese o meno nella rispettiva zona di competenza. Anche a tal riguardo decide l'assemblea plenaria delle riserve in oggetto.

### 19.3 Permessi di caccia per ex agenti venatori

Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, l'agente venatorio ha diritto di riottenere il permesso annuale di caccia nella riserva in cui ne era già stato titolare in passato e per la quale egli ne abbia diritto ai sensi di legge.

# 19

## Ulteriori disposizioni gestionali

### 19.1 Permesso di caccia in territori di interscambio tra riserve di diritto e riserve private

Ove fra una riserva di diritto e una riserva privata venga stipulato un accordo secondo il quale, ai fini di una sensata omogeneizzazione dei comprensori, talune parti della riserva di diritto vengano utilizzate per l'attività venatoria dagli amministratori della riserva privata, e per contro talune parti della riserva privata vengano utilizzate dai titolari di permesso di caccia della riserva di diritto, e ove detto accordo sia stato

## 20

## Doveri dei titolari di un permesso di caccia

### 20.1 Osservanza del regolamento provinciale sulla caccia

I titolari di un permesso di caccia hanno l'obbligo di osservare il presente regolamento provinciale sulla caccia.

### 20.2 Obblighi ulteriori

Al fine di garantire un disciplinato svolgimento dell'attività venatoria e di non danneggiare l'immagine della comunità venatoria rispetto alla collettività, tutti i titolari di permesso di caccia sono inoltre tenuti espressamente ad attenersi ai seguenti doveri:

- rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge attinenti alle materie caccia, protezione della fauna selvatica, protezione del patrimonio animale e vegetale, sicurezza pubblica, armi e munizioni;
- osservare le delibere prese, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento provinciale sulla caccia, dagli organi di gestione venatoria a livello di riserva, di distretto e di provincia;
- non ostacolare o condizionare i guardiacaccia nell'esercizio del loro servizio, evitare nei confronti degli stessi azioni diffamatorie o tali da danneggiarne la reputazione;
- sostenere gli organi gestionali eletti a livello di riserva, di distretto e di provincia, come pure l'Autorità venatoria della Provincia e i funzionari dell'Associazione Cacciatori Alto Adige nell'espletamento dei loro compiti istituzionali; rispettarne le delibere e le iniziative attuate sulla base di leggi, regolamenti e disposizioni vigenti; evitare nei loro confronti esternazioni e azioni diffamatorie o tali da danneggiarne la reputazione, nonché tutto quanto possa condizionarne il lavoro e l'operato in favore della caccia altoatesina e della tutela faunistica, fermo restando il diritto a una motivata critica.

## 21

## Istanze di conciliazione e ricorsi

Contestazioni o impugnazioni avverso i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento provinciale sulla caccia vanno indirizzate, entro 30 giorni da quando la deliberazione è stata assunta, ai competenti organi dell'Associazione Cacciatori Alto Adige in quanto organizzazione incaricata della gestione delle riserve di caccia di diritto.


Avverso le decisioni di cui al precedente capoverso, è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

## 22

## Disposizioni finali

Il presente regolamento (direttive sulla caccia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 14/87) sostituisce tutti i precedenti regolamenti provinciali sulla caccia.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 24, L.P. n. 14/87, e successive modifiche, il presente regolamento viene pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione Cacciatori Alto Adige ("Giornale del Cacciatore").



# EL RANGE WITH TRACKING ASSISTANT PRECISIONE STRAORDINARIA

SEE THE UNSEEN

